

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo

(LAGORIO)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTINAZZOLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MARZO 1984

Norme in materia di abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita, proiezione in pubblico e trasmissione di opere cinematografiche

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 29 luglio 1981, n. 406, commina pene piuttosto severe (reclusione fino a tre anni, multa sino a 6 milioni, pubblicazione della sentenza) nei confronti di chiunque abusivamente, a fini di lucro, riproduce o duplica, importa, commercia e vende dischi, nastri o analoghi supporti.

Tale legge fu approvata dal Parlamento per venire incontro alle preoccupate istanze dei produttori e distributori di dischi o cassette musicali, gravemente danneggiati dal dilagare di un « mercato parallelo » a quello ufficiale e rispetto a questo puramente parassitario. Si era praticamente determinata una situazione di concorrenza sleale, cui il Parlamento intese porre rimedio con la citata legge 29 luglio 1981, n. 406.

Già a quell'epoca però era noto che il problema riguardava anche il settore della cinematografia nel quale il fenomeno della riproduzione abusiva del film provocava danni e disagi analoghi a quelli cagionati nel mercato dei dischi e delle cassette. Che il problema fosse chiaramente percepito risulta già dalla stessa relazione alla proposta di legge n. 1910 degli onorevoli deputati Garavaglia, Felicetti ed altri, e soprattutto a più chiare lettere dal disegno di legge di iniziativa governativa (atto Senato n. 2359) che in maniera più organica integrava la disciplina legislativa della tutela del diritto di autore, sia per quanto riguarda la individuazione delle fattispecie da perseguire come illecite, sia per quanto riguarda le relative misure sanzionatorie.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel prosieguo dell'*iter* parlamentare si ritenne tuttavia di limitare la normativa solo al settore dei dischi e fonogrammi dando vita all'attuale legge n. 406 del 1981.

L'approvazione della legge n. 406, pure se ha in modo positivo risposto alle istanze dei produttori di dischi e cassette musicali, ha peraltro determinato una situazione di sostanziale disparità di trattamento nei confronti dei produttori cinematografici, creando le premesse per l'accen- tuarsi del fenomeno dell'abusivismo nel

settore cinematografico, meno presidiato da opportune sanzioni.

Per porre fine a tale situazione che, nella sua non conformità al principio giuridico della parità di trattamento di situa- zioni analoghe o identiche, produce effetti gravemente negativi nel settore della pro- duzione cinematografica e determina peral- tro palesi violazioni della normativa fisca- le, si è ritenuto di predisporre l'unito sche- ma di disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Chiunque abusivamente riproduce a fi- ni di lucro, con qualsiasi procedimento di duplicazione o di riproduzione, opere cine- matografiche destinate al circuito cinema- tografico o televisivo, ovvero, pur non aven- do concorso alla riproduzione, pone in commercio, detiene per la vendita, introdu- ce a fini di lucro nel territorio dello Sta- to, proietta in pubblico o trasmette per il mezzo della televisione le dette riprodu- zioni, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 500.000 a lire 6.000.000.

La pena non è inferiore nel minimo a sei mesi e la multa a lire 1 milione se il fat- to è di rilevante gravità.

Art. 2.

La condanna per i reati previsti dal pre- cedente articolo comporta la pubblicazione della sentenza in almeno un quotidiano ed almeno un periodico specializzato.